

Tracciabilità dei flussi finanziari: cosa devono fare imprese, società e professionisti che stipulano contratti di lavori pubblici.

Il 7 settembre 2010 è entrata in vigore la **Legge 13 agosto 2010 - n. 136** con la quale sono state dettate disposizioni attuative circa la **tracciabilità dei flussi finanziari** relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali. Si sono susseguiti diversi chiarimenti e modifiche ad opera del **D.L. 12 novembre 2010 - n. 187** e della relativa Legge di conversione **17 dicembre 2010 - n. 217**. Anche l'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Fornitura) ha fornito una serie di indicazioni operative attraverso due **determinazioni**:

1. **n. 8 del 18 novembre 2010** (con l'obiettivo di fornire indicazioni applicative circa l'articolo 3 della legge n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010);
2. **n. 10 del 22 dicembre 2010** (con cui ha emanato ulteriori indicazioni operative per la concreta attuazione degli obblighi di tracciabilità, con particolare riguardo alle problematiche segnalate da stazioni appaltanti ed operatori economici).

Vediamo in sintesi quali sono i contenuti previsti dall'art. 3 della Legge 136, come modificato dai successivi disposti normativi:

- tutte le operazioni finanziarie relative a qualsiasi contratto con un soggetto pubblico avente ad oggetto lavori, servizi o forniture devono essere effettuate su **conti correnti bancari o postali dedicati**;
- tali operazioni finanziarie devono essere effettuate mediante bonifici bancari o postali o altri strumenti di pagamento **idonei a consentirne la piena tracciabilità**;
- i pagamenti devono riportare dei **codici identificativi (CIG – CUP)**.